

Delegato INARCASSA
Ing. Giuseppe COLUCCIA
giuseppe.coluccia2@ingpec.eu
g.coluccia@pec.inarcassa.org
coluccia.ing@libero.it
☎ 0832 231799 ☎ 0832 1830300

☎ Inarcassa on line 800 248464
☎ Inarcassa card 800 016318
☎ Cattolica Assicurazioni 800 046499
Call center Inarcassa 06 85274330
www.inarcassa.it

numero

6

2011

Inarcassa news

Popo Sondrio Via Pavese, 336 - 00144 Roma - Iban contributi o sanzioni: IT67X0569603211000060030X88

28 ottobre 2011 Ore 17.00 - Art. 46 - Assemblea iscritti della Puglia.
Partecipa presso l'Ordine degli Architetti di Lecce, Piazza Mazzini 42,
o segui l'evento in streaming su www.inarcassa.it!

Totalizzazione o Ricongiunzione?

La **totalizzazione** (D.Lgs. n. 42/ 2006) consente all'assicurato di cumulare tutti i contributi versati presso le differenti gestioni pensionistiche (purché l'anzianità contributiva presso ogni singolo Ente sia pari ad almeno 3 anni, la somma sia almeno di 20 anni e l'età anagrafica pari a 65 per la vecchiaia) per ottenere un'unica pensione. L'istituto è gratuito e si rivolge a coloro che non sono già titolari di pensione. Possono essere totalizzati i contributi versati alla Gestione Separata Inps, ed in caso di periodi sovrapposti (evidentemente non possibile con Inarcassa), questi aumentano il rendimento pensionistico ma non l'anzianità contributiva. Le gestioni pensionistiche calcolano ciascuno la propria quota di pensione in base all'effettiva iscrizione e contribuzione maturata. Il sistema di calcolo per determinare la pro quota, qualora il professionista abbia già raggiunto presso l'Inarcassa i requisiti minimi per il diritto ad autonoma pensione, è desunto dall'art. 25 dello Statuto; in caso contrario, il calcolo è misto (parte contributivo e parte retributivo). Il D.Lgs. n.78/2010 convertito in L. n. 122/2010 prevede il differimento di 18 mesi della decorrenza per i trattamenti di vecchiaia e di anzianità per coloro che maturano il diritto a partire dal 1/1/2011. Rimangono invariati i termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti (1° giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per i trattamenti di inabilità (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione).

La **ricongiunzione** (L. 45/1990) è l'unificazione presso un'unica gestione pensionistica di tutti i periodi assicurativi maturati presso i differenti Enti previdenziali. L'istituto è tendenzialmente oneroso: l'onere a carico del richiedente è determinato dalla differenza tra la riserva matematica - importo necessario a coprire il supplemento di pensione determinato dal trasferimento di contribuzione da altra gestione previdenziale - e l'ammontare dei contributi versati presso la gestione alla quale si è chiesto il trasferimento dei contributi, maggiorati degli interessi maturati alla data della domanda della ricongiunzione. L'onere può essere pagato in un'unica soluzione o a rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti e l'importo è fiscalmente deducibile.

Non possono essere ricongiunti i contributi versati alla Gestione Separata Inps. La decorrenza segue quella di ogni specifica pensione senza il differimento dei 18 mesi. Le annualità **riscontate** concorrono alla determinazione della anzianità contributiva utile al raggiungimento del diritto a pensione.

Dal 17 settembre 2011 I.V.A. al 21%

La Legge n. 148 del 14/9/2011 ha convertito la manovra di Ferragosto (DI 138/2011) portando l'IVA dal 20% al 21%; cambiano, pertanto, le fatturazioni. Ecco alcuni esempi.

Fatturazione a titolare di Codice Fiscale

1) Imp. € 1.000; 2) Inarcassa 4% € 40; 3) I.V.A. 21% su (1+2) € 218,40; 4) Totale Fatt. € 1.258,40;

Fatturazione a titolare di Partita IVA

1) Imp. € 1.000; 2) Inarcassa 4% € 40; 3) I.V.A. 21% su (1+2) € 218,40; 4) Totale Fatt. € 1.258,40; 5) A dedurre ritenuta IRPEF 20% su (1) € 200; 6) Totale da corrispondere (4-5) € 1.058,40

Fatturazione a: Ingg. o Archh. con P.IVA, Soc. Ingegneria, Ass. Professionisti;

1) Imp. € 1.000; 2) I.V.A. 21% € 210; 3) Totale Fatt. € 1.210; 4) A dedurre ritenuta IRPEF 20% su (1) € 200; 5) Totale da corrispondere (3-4) € 1.010

Il regime dei minimi cambia a partire dal 2012

Il professionista, non soggetto all'applicazione dell'IVA, dell'IRAP ed al controllo degli studi di settore, da un'imposta sostitutiva sul reddito del 20% passerà al 5% (art. 27 c. 2 del D.L. 98/2011). Dal 2012, inoltre, il regime riguarderà solo chi ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2007 ed il periodo d'imposta riguarderà l'anno d'inizio dell'attività ed i 4 anni successivi. I giovani possono usufruire di un periodo d'agevolazione maggiore ma non oltre il compimento dei 35 anni.

Scadenze Inarcassa al 31/10/2011

- Ultimi giorni per presentare la **dichiarazione annuale** a Inarcassa senza sanzioni - **Da quest'anno solo on line!**
- Ultimi giorni per la **comunicazione d'iscrivibilità** da effettuarsi entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità (art. 8 Statuto).